



2024/2011

23.7.2024

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2011 DEL CONSIGLIO

del 22 luglio 2024

che attua il regolamento (UE) 2016/44 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga il regolamento (UE) n. 204/2011 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 6,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 18 gennaio 2016 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2016/44.
- (2) A norma dell'articolo 21, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/44, il Consiglio ha riesaminato l'elenco delle persone ed entità designate di cui all'allegato III di tale regolamento.
- (3) Il Consiglio ha concluso che le voci relative a una persona deceduta e a due entità dovrebbero essere soppresse e che è opportuno mantenere le misure restrittive nei confronti di tutte le altre persone ed entità indicate negli elenchi di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2016/44.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2016/44,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (UE) 2016/44 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2024

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

⁽¹⁾ GU L 12 del 19.1.2016, pag. 1.

ALLEGATO

Il regolamento (UE) 2016/44 è così modificato:

- 1) nell'allegato III («Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'articolo 6, paragrafo 2»), sezione A («Persone»), la voce 22 relativa a PRIGOZHIN, Yevgeniy Viktorovich è soppressa;
 - 2) nell'allegato III («Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'articolo 6, paragrafo 2»), la sezione B («Entità») è così modificata:
 - a) la voce 13 relativa ad Ashton Global Investments Limited è soppressa;
 - b) la voce 15 relativa a Kinloss Property Limited è soppressa.
-